

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

30 DICEMBRE 1941

7

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO  
PER LE FERROVIE CALABRO LUCANE, ESERCITATE  
DALLA SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE  
DEL MEDITERRANEO, ED II. DIPENDENTE PERSONALE

(Pubblicato per estratto nella « Gazz. Uff. » del 28 maggio 1942, XX, n. 126 - Parte Sec.).

L'anno millenovecentoquarantuno-XX, il giorno 30 del mese di dicembre, in Roma, tra la Federazione Nazionale Fascista degli Esercenti Imprese Ferroviarie, tramviarie e di Navigazione interna, rappresentata dal suo Presidente Dott. Ing. Giuseppe Ottone assistito dal Dott. Ing. Manlio Coeniza, Direttore della Federazione stessa, con la partecipazione dei Sigg. Dott. Ing. Flaminio Flamini, Soprintendente della Società Italiana per le Strade Ferrate del Mediterraneo, Dott. Ing. Giuseppe Robecchi, Dott. Silvio Bonsi Magnoni e Avv. Leopoldo Wurzbürger rispettivamente Direttore dell' Esercizio, Ispettore Capo dell' Esercizio, e Ispettore delle Ferrovie Calabro Lucane, e la Federazione Nazionale Fascista degli Autoferrotramvieri ed Autointernavigatori rappresentata dal suo Segretario Cons. Naz. Basilde Morelli, assistito dal Dott. Luigi Romani.

- a) Visto il R. D. 8 gennaio 1931, n. 148;
- b) Visto il contratto collettivo di lavoro nazionale 30 agosto 1931 (B. U. M. C., fasc. 68 del 20 aprile 1932, allegato n. 278);
- c) Visto il contratto collettivo di lavoro aziendale 21 aprile 1933 (B. U. M. C., fasc. 91 del 1° agosto 1933, allegato 440);
- d) Visto il contratto collettivo di lavoro aziendale 25 novembre 1935 (B. U. M. C., fasc. 133 del 15 aprile 1936, allegato n. 820);
- e) Visto il contratto collettivo di lavoro aziendale 30 novembre 1935 (B. U. M. C., fasc. 133 del 15 aprile 1936, allegato, n. 821);
- f) Visto il contratto collettivo di lavoro aziendale 24 ottobre 1936 (B. U. M. C., fasc. 152 del 5 maggio 1937, allegato 1124);
- g) Visto il contratto collettivo di lavoro aziendale 18 maggio 1938 (B. U. M. C., fasc. 184 del 31 agosto 1938, allegato n. 1399);
- h) Visto l'art. 2 del contratto collettivo interfederale 14 dicembre 1938 (B. U. M. C., fasc. 192 del 20 dicembre 1938, allegato n. 1468);

Decreto Ministeriale 10 novembre 1937

— 2 —

1) Visto il contratto collettivo di lavoro aziendale 10 novembre 1937 (B. U. M. C., fasc. 225 del 30 aprile 1940, allegato n. 1908);

2) Visto l'art. 3 del contratto collettivo interfederale 21 marzo 1940 (B. U. M. C., fasc. 230 bis del 30 giugno 1940, allegato n. 2017)

È stato stipulato il presente contratto collettivo di lavoro per le Ferrovie Calabro-Lucane, esercitate dalla Società Italiana per le Strade Ferrate del Mediterraneo ed il dipendente personale.

## Premesse

### I. — *Personale cui si applica il contratto.*

In esecuzione dell'ultimo comma dell'art. 1 del R. D. 8 gennaio 1931, n. 148 e ad integrazione del contratto collettivo nazionale 30 agosto 1931-IX, il presente contratto collettivo stabilisce il trattamento economico del personale in servizio e di nuova assunzione, contemplando separatamente:

*nella parte prima:* il personale di ruolo di cui all'art. 8 ed il personale di cui all'art. 9 del citato R. D. 148.

*nella parte seconda:* il personale ordinario;

*nella parte terza:* il personale straordinario.

Formano parte integrante del presente contratto:

— Le tabelle degli stipendi e paghe di cui agli allegati 1, 2, 3, 4, riflettenti il personale di ruolo;

— La tabella degli stipendi e paghe minime di cui all'allegato 5 riflettente il personale ordinario.

In allegato al contratto la tabella A dei gradi (esibita dall'Azienda).

### II. — *Decorrenza. Durata e deposito del contratto.*

Il presente contratto collettivo di lavoro unifica, aggiorna e sostituisce i contratti collettivi di lavoro aziendali citati in epigrafe alle lettere c), d), e), f), g), i).

Esso entra in vigore il 1° gennaio 1942-XX e scadrà il 31 dicembre 1943-XXII. S'intenderà tacitamente rinnovato di biennio in biennio salvo denuncia di una delle parti, comunicata all'altra nei termini di legge.

Il deposito del presente contratto avrà luogo, a norma di legge entro sessanta giorni dalla sua stipulazione.

### III. — *Trattamento più favorevole.*

Salvo quanto previsto agli art. 9 e 37, nella prima applicazione del presente contratto non potrà in nessun caso essere

5

fatto al personale in servizio un trattamento meno favorevole di quello goduto dal personale stesso fino alla data di applicazione del presente contratto.

**IV. — Distribuzione del contratto. Inquadramento individuale.**

Entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, copia del presente contratto sarà distribuita a carico e cura dell'azienda, a tutto il personale dalla stessa dipendente.

Contemporaneamente alla distribuzione del contratto, l'Azienda con ordine di servizio e con comunicazione scritta personale porterà a conoscenza di ciascun dipendente il trattamento economico spettantegli in applicazione del presente contratto (qualifica, anzianità di servizio, anzianità di grado, stipendio o paga incrementata degli aumenti periodici maturati, decorrenza del nuovo aumento periodico, ecc.).

La distribuzione del contratto e la comunicazione personale di cui ai precedenti commi avranno luogo per gli agenti di nuova assunzione all'atto dell'assunzione stessa.

**PARTE PRIMA.**

**PERSONALE DI RUOLO DI CUI ALL'ART. 8  
E PERSONALE DI CUI ALL'ART. 9 DEL R. D. 9 GENNAIO 1931, N. 148.**

**Variazioni di qualifiche**

Art. 1. — Si dà atto che l'Azienda ha istituito le qualifiche di applicato di 1<sup>a</sup> classe di stazione abilitato; applicato di 1<sup>a</sup> classe di stazione; applicato di 2<sup>a</sup> classe di stazione e di fuochista di 2<sup>a</sup> classe, in sostituzione rispettivamente delle qualifiche di applicato di stazione abilitato, applicato di stazione, assistente di stazione e accudiente.

Si dà atto altresì che l'Azienda con decorrenza 1<sup>o</sup> gennaio 1942-XX agli agenti rivestenti la qualifica di assistente di stazione con anzianità fino al 31 dicembre 1937 conferirà la qualifica di Applicato di 1<sup>a</sup> classe di stazione.

**Stipendi e paghe**

Art. 2. — Al personale in servizio e al personale successivamente assunto in ruolo, viene assegnata la classe di stipendio o paga indicata per ciascuna qualifica, stabilita dall'azienda, nelle tabelle allegate n. 1, 2, 3, 4 che fissano lo stipendio o la paga iniziali ed i sei successivi aumenti biennali.

Lo stipendio o la paga giornaliera si ottengono dividendo per 360 lo stipendio o la paga annuali.

La paga giornaliera viene conferita agli agenti che rivestono le qualifiche di fattorino, manovratore, frenatore, capo squadra operai, capo verificatore, capo gruppo operai, operaio, verificatore, fucchiato, aiuto operaio, capo squadra cantonieri, operaio di manutenzione, cantoniere, manovale.

Nei casi di passaggio di agenti da paga giornaliera a stipendio mensile, il rateo sarà calcolato sulla base di 30 giorni al mese e se non vi fosse corrispondente indicazione di stipendio nella relativa tabella, sarà corrisposto lo stipendio immediatamente superiore.

Agli agenti cui venisse sostituita la propria qualifica con altra equiparata di grado, sarà conservata ad ogni effetto, l'anzianità corrispondente all'anzianità della precedente qualifica.

Parimenti dicasi nei casi di cambiamenti di qualifica richiesti od accettati dagli agenti, in applicazione dell'art. 27, commi b) e c) del Regolamento allegato A al R. D. 8 gennaio 1931, n. 148.

In caso di retrocessione di grado, l'agente viene inquadrato nella nuova qualifica assegnatagli con lo stipendio o paga corrispondente alle anzianità cumulate nel grado cui viene retrocesso e degli altri intermedia eventualmente rivestiti, compreso quello della qualifica che perde.

In caso di reintegrazione nel grado sarà attribuita all'agente la stessa anzianità acquisita nel grado rivestito prima del provvedimento di retrocessione (salvo decisioni più favorevoli per l'agente che potrebbero eventualmente essere dettate dall'autorità che deliberò il provvedimento disciplinare) ferma restando la facoltà dell'azienda di far cessare, ai fini della decorrenza del successivo aumento, la ripercussione degli effetti derivanti dalla proroga del termine normale per l'aumento stesso.

### Avanzamenti

Art. 3. — Gli avanzamenti si effettuano mediante:

— promozioni di grado;

— aumenti biennali di stipendio o di paga nello stesso grado.

*Promozioni:* l'azienda provvede alle promozioni di grado secondo le norme, i criteri e le modalità indicate nel Regolamento Aziendale.

Per il trattamento di stipendio o paga da attribuire al personale promosso, saranno applicate le seguenti norme:

a) all'agente che godeva prima della promozione, di uno stipendio o paga inferiore al minimo della nuova qualifica, si assegna lo stipendio minimo della nuova qualifica;

b) all'agente che godeva, prima della promozione, di uno

stipendio o paga uguale o superiore al minimo della nuova qualifica, si assegna, all'atto della promozione, lo stipendio o paga della nuova qualifica immediatamente superiore allo stipendio o paga precedentemente goduto;

c) all'agente promosso dalla data nella quale si era maturato per esso l'aumento normale nella precedente qualifica, si accorda prima l'aumento normale spettante nella vecchia qualifica e poi, sulla nuova situazione così determinata, si applica la promozione, seguendo i criteri indicati ai precedenti commi a) e b);

d) agli effetti del conseguimento del primo aumento dopo una promozione di grado, si tiene conto dell'anzianità già maturata nell'ultimo stipendio o paga della precedente qualifica.

Tale norma si applica solo nei casi in cui lo stipendio o paga goduto dall'agente prima della promozione, incrementato dall'importo di un ulteriore aumento, risulti superiore o uguale alla paga assegnata all'agente promosso in applicazione delle precedenti lettere a) e b).

*Aumenti periodici:* gli aumenti periodici di stipendio o paga indicati nelle tabelle, allegati n. 1, 2, 3 e 4, decorrono dalla data di assunzione in prova e sono conferiti nella misura e con gli intervalli di tempo stabiliti per ciascuna qualifica.

— Gli aumenti hanno decorrenza dall'inizio di ogni trimestre di ciascun anno e quelli che eventualmente fossero deliberati in tempo diverso, si intendono decorrenti, agli effetti dell'anzianità, per il successivo aumento, dal primo giorno del trimestre più prossimo.

Nei casi di speciali condizioni di merito o di rendimento e nei casi di benemerita l'azienda potrà anticipare la concessione dell'aumento biennale, spostando conseguentemente il termine di decorrenza dei successivi aumenti biennali.

#### Trattamento in caso di reggenza e di surrogazione

Art. 4. — Nei casi di reggenza previsti dall'art. 18 dell'allegato A al R. D. 8 gennaio 1931, n. 148, si attribuisce all'agente un'indennità pari alla differenza fra lo stipendio o paga inerente alla qualifica del grado immediatamente superiore computato con le norme di cui all'art. 3 e lo stipendio o paga effettivamente percepito.

Il trattamento di cui sopra si applica altresì nei casi di surrogazione e quindi anche nei casi di sostituzione per assenza dal servizio dovuta a malattie, infortuni o aspettative, soltanto di agenti rivestenti le seguenti qualifiche:

6  
Dalla

Capo Stazione Dirigente (titolare)  
Capo Deposito (titolare)  
Capo Officina (titolare)  
Sorvegliante  
Macchinista  
Guidatore automotrici  
Controllore viaggiante  
Capo Treno  
Conduttore scorta automotrici

### Concessioni agli agenti ex combattenti e ai benemeriti della causa fascista

Art. 5. — Per i benefici da concedersi agli agenti ex combattenti valgono le norme dell'art. 4 del contratto nazionale 14 dicembre 1938-XVII (B. U. M. C., fasc. 192 del 20 dicembre 1938-XVII, alleg. n. 1408).

Per le concessioni agli agenti benemeriti della causa fascista, valgono le norme del contratto nazionale 25 giugno 1934-XII (B. U. M. C., fasc. 113 del 1° aprile 1935-XIII, alleg. n. 657) e dell'art. 3 del contratto nazionale 14 dicembre 1938-XVII suindicato.

In aggiunta al trattamento di cui ai precedenti commi, al personale decorato al valor militare, agli agenti minorati di guerra ~~cominciati per la causa fascista~~, viene attribuita, ad ogni effetto, una maggiore anzianità di ~~qualche~~ mesi.

### Giorni festivi

Art. 6. — Per il trattamento da usarsi al personale nelle ricorrenze del 2° aprile, 9 maggio, 20 ottobre e 4 novembre valgono le disposizioni della legge 11 aprile 1935-XVI, n. 431 e dei successivi contratti e accordi nazionali.

Agli agenti in possesso del Brevetto della « Marcia su Roma » e agli squadristi è accordata intera vacanza il 25 ottobre di ciascun anno, con il pagamento della doppia retribuzione.

Indipendentemente dai 52 riposi periodici all'anno, l'azienda indicherà, con un ordine di servizio, i giorni festivi e semi festivi per i quali sono da osservarsi le seguenti norme:

a) nei giorni festivi è data intera vacanza al personale degli uffici;

b) nei giorni semi festivi è data vacanza al personale degli uffici nelle ore pomeridiane;

c) nei giorni festivi e semi festivi il personale sopraindicato, licenziato dal servizio, gode della retribuzione normale e quello chia-

mato in servizio viene inoltre compensato col pagamento delle ore di lavoro straordinario eseguito;

d) nelle giornate festive che non coincidono col riposo periodico, il personale delle categorie operaie e di manovalenza delle officine, libero dal servizio non percepisce la paga. Agli agenti lasciati liberi dal servizio, che ne facciano richiesta, l'assenza sarà però computata come congedo ordinario.

#### Indennità di residenza.

Art. 7. — Agli agenti del ruolo Uffici che prestano servizio presso gli Uffici della Direzione Esercizio di Roma e dei Gruppi Esercizio di Bari e Catanzaro, viene accordata una indennità mensile di residenza nella seguente misura:

1° gruppo:

Capo Ufficio Principale  
Capo Ufficio Ispettivo  
Capo Ufficio  
Assistente Tecnico Principale  
Applicato Principale  
Cassiere

L. 83

2° gruppo:

Assistente Tecnico di 1ª classe  
Applicato di 1ª classe  
Assistente Tecnico di 2ª classe  
Applicato di 2ª classe  
Applicato di 3ª classe

L. 69

3° gruppo:

Scritturale  
Usciere Capo di Direzione  
Fattorino

L. 56

#### Indennità per la sede di Roma

Art. 8. — Per gli agenti che prestano servizio negli uffici della Direzione dell'Esercizio a Roma, viene adottato il seguente trattamento:

a) se hanno famiglia a carico e se già godono dell'alloggio in natura, mantengono l'uso di tale alloggio (corrispondendo all'Azienda un canone di fitto di L. 54 mensili per vano servibile) e viene loro altresì attribuita una indennità mensile nella seguente misura:

**1° gruppo:**

Capo Ufficio Principale  
Capo Ufficio Ispettivo  
Capo Ufficio  
Assistente Tecnico Principale  
Applicato Principale  
Cassiere

L. 123.00

**2° gruppo:**

Assistente Tecnico di 1ª classe  
Applicato di 1ª classe  
Assistente Tecnico di 2ª classe  
Applicato di 2ª classe  
Applicato di 3ª classe

L. 102.00

**3° gruppo:**

Scritturale  
Usciere Capo di Direzione  
Fattorino

L. 84.00

b) se hanno famiglia a carico e non godono dell'alloggio in natura di cui sopra, fruiscono mensilmente di una indennità nella seguente misura:

GRUPPO	QUALIFICHE	INDENNITÀ
1	Capo Ufficio Principale; Capo Ufficio Ispettivo; Capo Ufficio; Assistente Tecnico Principale; Applicato Principale; Cassiere . . . . .	240.-
2	Assistente Tecnico di 1.a classe; Applicato di 1.a classe; Assistente Tecnico di 2.a classe; Applicato di 2.a classe; Applicato di 3.a classe;	165.-
3	Scritturale; Usciere Capo di Direzione; Fattorino	165.-

c) se celibi, fruiscono mensilmente di una indennità nella seguente misura:

GRUPPO	QUALIFICHE	INDENNITÀ
1	Capo Ufficio Principale; Capo Ufficio Ispettivo; Capo Ufficio; Assistente Tecnico Principale; Applicato Principale; Cassiere. . . . .	138,—
2	Assistente Tecnico di 1.a classe; Applicato di 1.a classe; Assistente Tecnico di 2.a classe; Applicato di 2.a classe; Applicato di 3.a classe	137,—
3	Scritturale; Usciere Capo di Direzione; Fattorino	119,—

**Orario di lavoro**

Art. 9. — Per la formazione degli orari e dei turni di servizio, si applicano al personale le norme del R.R. DD. LL. 19 ottobre 1923, n. 2328, 2 dicembre 1923, n. 2682 e 26 marzo 1936, n. 722.

Per il personale degli Uffici, l'orario normale giornaliero è di ore 7,30, tranne che per l'Usciere Capo di Direzione, i Fattorini e personale inserviente in genere il cui orario normale giornaliero è stabilito in ore 8,40.

**Riposi periodici**

Art. 10. — Nei giorni di riposo periodico è accordata all'agente la retribuzione normale.

**Lavoro straordinario**

Art. 11. — Quando le esigenze del servizio lo richiedono, il personale è obbligato a prestare l'opera sua anche oltre l'orario normale stabilito, sia di giorno che di notte, entro i limiti di legge.

È considerato lavoro straordinario e dà luogo ad un compenso, quello ordinato ed effettivamente eseguito oltre la durata normale del lavoro, di cui al precedente art. 9.

Il tempo impiegato dal personale comandato in trasferta per i viaggi di andata e di ritorno fra la residenza normale ed il nuovo posto di lavoro, si intende compensato con la indennità di trasferta.

Gli agenti inviati in trasferta in uffici, stazioni, depositi, ecc.,

osservranno l'orario di servizio vigente per l'impianto del posto, sempre entro i limiti di legge.

Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e remunerato con un aumento di paga, su quella del lavoro ordinario, del 10%, se compiuto in ore diurne e del 20 per cento se compiuto in ore notturne (dalle ore 0 alle ore 5).

La base oraria per la determinazione del compenso per lavoro straordinario, si ottiene dividendo per otto lo stipendio o la paga giornaliera.

Il lavoro eseguito durante i giorni di riposo eventualmente non potuti godere per causa di forza maggiore, dà luogo, oltre alla normale retribuzione, ad un'altra giornata di paga, con la maggiore percentuale del lavoro straordinario.

*di lavoro straordinario per i giorni di riposo, oltre alla normale retribuzione, ad un'altra giornata di paga, con la maggiore percentuale del lavoro straordinario.*

Lavori a cottimo e ad economia.

Art. 12. — Spetta all'Azienda stabilire la organizzazione tecnica dei lavori nelle officine e nei depositi e di determinare quali fra i lavori stessi debbono eventualmente compiersi a cottimo e quali ad economia.

Per il lavoro a cottimo valgono le disposizioni del contratto collettivo interconfederale 20 dicembre 1937-XVI pubblicato nel B.U.I.C., fasc. 170 del 17 gennaio 1938-XVI, alleg. n. 1298, copia del quale sarà distribuita, a cura dell'azienda, al personale interessato, in uno col presente contratto.

La percentuale di maggiorazione per il lavoro a cottimo è stabilita nella misura minima del 25%.

### Indennità di trasferta

Art. 13. — Gli agenti che, per ordine ricevuto e per ragioni di servizio debitamente riconosciute, devono recarsi fuori residenza, hanno diritto a una indennità di trasferta.

Per residenza s'intende la località in cui ha sede l'Ufficio, la Stazione, il Deposito, l'Officina, ecc. alla quale l'agente appartiene.

Il personale della manutenzione, avente qualifica di Assistente, Sorvegliante e Operaio di manutenzione, si considera in residenza nel tronco sul quale normalmente presta servizio.

Il personale della manutenzione elettrotelefonica e degli apparati centrali avente la qualifica di Sorvegliante, di Operaio, di Aiuto Operaio e Manovale, si considera in residenza nella tratta di lavoro sulla quale normalmente presta servizio.

Per il Capo Squadra Cantonieri, Cantoniere, Guardiano di giorno e di notte e Manovale di manutenzione, si considera residenza il cantone proprio e quelli finitimi.

Non compete alcuna indennità di trasferta quando la distanza

dalla residenza alla località della missione, sia inferiore ai tre chilometri.

Al personale di macchina e dei treni, che per la natura delle sue mansioni, è obbligato a trasferirsi da un punto all'altro della linea, compete la indennità di trasferta solo quando venga distaccato presso altro deposito.

Il distacco presso altro deposito implica ivi la temporanea permanenza con l'esecuzione del servizio di competenza di quest'ultimo deposito.

L'indennità di trasferta è costituita dalla diaria e dalla pernozzazione. Tale indennità è fissata in ragione delle qualifiche come dalla seguente tabella:

TABELLA DELLE INDENNITÀ DI TRASFERTA

QUALIFICHE	Trasferte	DIARIE		Pernottaz.
		Intere	mezze	
Capo Ufficio Principale; Capo Ufficio Ispettivo; Capo Ufficio . .	51,30	34,20	17,10	17,10
Applicato Principale; Assistente Tecnico Principale; Capo Deposito Principale; Capo Stazione Dirigente Principale . . .	28,60	21,40	10,70	7,20
Capo Officina; Capo Deposito di 1.a e 2.a classe; Applicato di 1.a classe; Cassiere; Capo Stazione Dirigente di 1.a e 2.a classe; Assistente Tecnico di 1.a classe . . . . .	25,80	18,60	9,30	7,20
Applicato di 2.a classe; Assistente Tecnico di 2.a classe; Assistente; Sorvegliante; Macchinista; Capo Squadra Operai; Controllore Viaggiante; Capo Gruppo Operai; Capo Verificatore .	20,30	13,10	6,55	7,20
Conducenti Automotrici; Applicato di 1.a classe di Stazione (abilitato e non); Applicato di 3.a classe; Assistente magazzino di 1.a e 2.a classe; Capo Treno; Conducente Scorta Automotrici; Verificatore; Operaio di 1.a cl.	18,90	11,70	5,85	7,20
Scritturale; Capo Squadra Cantonieri; Applicato di 2.a classe di Stazione; Fuochista; Operaio di 2.a classe; Capo Fermata; Manovratore; Frenatore; Operai di manutenzione; Usciere Capo di Direzione . . . .	10,—	10,20	5,10	5,80
Fattorino; Manovale; Guardiano di giorno e di notte; Cantoniere; Accenditore; Fuochista di 2.a classe; Aiuto Operaio; Guardia Fermata Titolare (donna) . .	13,10	8,70	4,35	4,40

La indennità di trasferta è in ogni caso corrisposta sulla base della qualifica effettiva dell'agente, senza tenere conto delle funzioni adempiute, ancorchè di grado superiore.

*Indennità di diaria:* L'indennità di diaria viene corrisposta quando l'assenza dalla residenza è di almeno sette ore: se l'assenza è uguale o superiore alle quattro ore ma non raggiunge le sette ore, l'indennità di diaria è ridotta a metà.

Nessuna indennità compete se l'assenza è inferiore a quattro ore.

*Indennità di pernottazione:* L'indennità di pernottazione è corrisposta quando l'agente rimane assente dalla residenza, ne parte o vi ritorna nell'intervallo di tempo dalle ore 0 alle ore 5, ed abbia titolo all'intera o alla mezza indennità di diaria.

La durata dell'assenza si misura sulle ore di partenza e di arrivo dei treni, in base all'orario normale.

Le trasferte si liquidano di 24 in 24 ore dalla ora di partenza.

Quando un agente compie più trasferte in uno stesso periodo di 24 ore, i tempi della loro durata si cumulano, agli effetti di questo articolo, computando il periodo di 24 ore dall'ora di partenza della prima missione.

Quando l'assenza ecceda le 24 ore, la trasferta si computa per ogni periodo di 24 ore e l'eventuale eccedenza si computa nella misura e con le modalità indicate in precedenza.

Gli assistenti, i sorveglianti, i capi squadra cantonieri, i cantonieri, gli operai di manutenzione, gli operai elettrotelefonici, gli operai degli apparati centrali, i manovali di manutenzione, i manovali addetti alla manutenzione elettrotelefonica e degli apparati centrali, chiamati a prestare servizio fuori della propria residenza, percepiranno i due terzi dell'indennità di diaria se rientrano in residenza nello stesso giorno; restandovi anche la notte, avranno invece diritto alla intera indennità di trasferta e di pernottazione.

A tutti gli agenti l'indennità di trasferta viene aumentata del 20%, quando la missione abbia luogo su linee diverse da quella dove l'agente ha la sua residenza o ad una distanza da questa superiore ai 90 chilometri, da computarsi in base alla distanza ferroviaria tra le due località.

Per gli agenti che dovessero recarsi in missione presso la Direzione dell'Esercizio di Roma, la indennità di trasferta viene aumentata del 40%.

Il personale addetto alla Direzione dell'Esercizio, ed ai Gruppi di Esercizio allorchè si reca in missione su linee diverse da quella dove ha la sua residenza o nel caso in cui la missione comporti pernottazione, godrà dell'indennità di trasferta aumentata del 20%.

Al personale di manutenzione di cui al 3° comma del presente articolo, comandato per lavori straordinari in località compresa nella rispettiva residenza, quando non abbia la possibilità di rien-

trare nella località di abituale dimora, a deroga di quanto in precedenza stabilito, viene corrisposta l'indennità di pernottazione.

Di regola, agli agenti viene accordato il rimborso della spesa effettivamente sostenuta:

a) quando portano seco un bagaglio che giustifichi la spesa relativa;

b) quando devono viaggiare senza essere muniti di permesso di viaggio gratuito sulle ferrovie, piroscafi, ecc., nel qual caso devono conservare o presentare le ricevute delle spese sopportate ogni qual volta viene loro richiesto;

c) quando, mancando comunicazioni ferroviarie, devono viaggiare con vetture private o con altri mezzi.

#### Diarie e pernottazioni ridotte al personale di macchina e dei treni

Art. 14. Al personale di macchina e dei treni, compreso il controllore viaggiante, durante il tempo nel quale presta servizio in turno, lontano dalla propria residenza, per un periodo non inferiore alle sei ore continuative, viene corrisposta una indennità di diaria di L. ~~20~~ <sup>11,50</sup> <sup>23,04</sup>

Per ogni periodo di 24 ore non può essere corrisposta più di una diaria.

Al personale suddetto, quando pernotta per ragioni di servizio, fuori della propria residenza, viene corrisposta una indennità di pernottazione in misura di L. ~~5,00~~ <sup>38,08</sup>, se l'Azienda non fornisce il dormitorio e di L. ~~15,83~~ <sup>19,04</sup> quando l'Azienda fornisce il dormitorio.

Non viene assegnata l'indennità di diaria per le ore in cui spetta l'indennità di pernottazione.

#### Indennità di percorrenza

Art. 15. - Agli agenti delle qualifiche sotto indicate sono assegnati i seguenti premi di percorrenza per ogni 100 chilometri di effettivo percorso prestato in servizio sui treni:

Controllore . . . . .	L. <del>4,00</del> <sup>27,88</sup> 16,40
Macchinista . . . . .	} 21,08 3,10 17,60
Guidatore Automotrici . . . . .	
Capo Treno . . . . .	
Conduttore Scorta Automotrici . . . . .	} 13,50 2,90 11,60
Fuochista . . . . .	
Frenatore . . . . .	

Le indennità di percorrenza vengono liquidate sulla base della qualifica effettiva dell'agente, salvo le eccezioni seguenti:

a) l'agente del personale viaggiante, incaricato delle funzioni di un grado superiore, percepirà l'indennità di percorrenza in base alla qualifica corrispondente alle mansioni temporaneamente disimpegnate;

b) l'agente comandato a funzionare temporaneamente da frenatore, percepirà l'indennità di percorrenza spettante al frenatore;

c) il fuochista debitamente autorizzato, che viaggiasse temporaneamente come macchinista, percepirà l'indennità di percorrenza spettante al macchinista;

d) l'agente, debitamente autorizzato, che viaggiasse temporaneamente come guidatore automotrici, percepirà l'indennità di percorrenza spettante al guidatore automotrici;

e) l'agente comandato a funzionare temporaneamente da fuochista, percepirà l'indennità di percorrenza spettante al fuochista.

#### Premi di economia combustibile

Art. 16. — Il premio per ogni tonnellata di combustibile economizzata dal personale di macchina sull'assegno stabilito, viene fissato in L. 25,00 sino all'importo mensile di L. 200,00 per copia di personale. 1937, 10

Il suddetto premio di economia verrà ripartito in ragione di due terzi ai macchinisti ed un terzo ai fuochisti che hanno lavorato sulla stessa macchina, in ragione dei chilometri virtuali percorsi da ciascuno.

Il capo deposito percepirà la media dei premi complessivi calcolati per le locomotive in turno nel suo deposito.

Il fuochista, debitamente autorizzato, comandato a viaggiare da macchinista, percepisce il premio nella misura fissata per il macchinista.

#### Premi di economia lubrificanti

Art. 17. — Il premio per ogni kg. di olio da cilindri economizzato dal personale di macchina sull'assegno stabilito, viene fissato in L. 220,00 1937, 10

Il premio per ogni kg. di olio da macchina economizzato dal personale di macchina sull'assegno stabilito, viene fissato in L. 1,50.

Il suddetto premio di economia verrà ripartito in ragione dei due terzi ai macchinisti ed un terzo ai fuochisti che hanno lavorato sulla medesima macchina, in ragione dei chilometri virtuali percorsi da ciascuno.

Il capo deposito percepirà la media dei premi complessivi calcolati per le locomotive in turno nel suo deposito.

Il fuochista, debitamente autorizzato, comandato a viaggiare

da macchinista, percepisce il premio nella misura fissata per il macchinista.

#### Assegni di combustibili e lubrificanti

Art. 18. — A ciascun tipo di macchina è corrisposto un assegno di combustibile e di lubrificanti in relazione al servizio che le macchine sono chiamate a disimpegnare.

L'assegno del combustibile viene stabilito per ogni chilometro virtuale: quello dei lubrificanti, per ogni chilometro reale.

Gli assegni del combustibile e dei lubrificanti vengono stabiliti e resi noti mediante Ordine di Servizio.

#### Premio pulizia ed accensione dischi

Art. 19. — Agli agenti ai quali viene affidata l'accensione e pulizia dei fanali dei segnali di protezione di stazione, o di bivi in piena linea, viene assegnata un'indennità di L. 0,45 per ogni giornata di effettiva accensione dei fanali dei segnali affidati.

#### Premi per la scoperta di irregolarità ed abusi nei trasporti

Art. 20. — Ai controllori, al personale dei treni ed a quello delle stazioni, che scoprono irregolarità ed abusi nei trasporti dei viaggiatori, dei bagagli e delle merci, viene corrisposto in premio, il 25 % dell'importo delle somme spettanti all'Azienda, che sono riscosse a titolo di soprattassa a norma delle disposizioni vigenti sulle tariffe e condizioni per i trasporti.

Il personale suddetto non può reclamare il premio di cui al presente articolo, nel caso in cui l'Azienda ritenga opportuno di abbandonare la esazione della soprattassa.

#### Premi per le esazioni suppletorie

Art. 21. — Al personale addetto alla controlloria dei treni, che emette suppletorie riscuotendo il diritto di esazione, previsto dalle tariffe, compete il premio di L. 0,15 per ogni diritto esatto.

#### Indennità al personale dei depositi locomotive

Art. 22. — Al personale addetto ai depositi locomotive, viene corrisposta una indennità giornaliera, per i soli giorni di effettiva presenza in servizio, nelle seguenti misure:

Capo Deposito (non titolare) . . . . .	L. 6,00
Capo Officina (adibito ai depositi) . . . . .	4,20
Capo Squadra Operai . . . . .	4,00
Capo Gruppo Operai . . . . .	3,50
Operaio di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	2,80
Operaio di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	2,20
Aiuto Operaio . . . . .	

**Indennità al personale della manutenzione elettrotelefonica e degli apparati centrali**

Art. 23. — Al personale della manutenzione elettrotelefonica degli apparati centrali viene corrisposta un'indennità giornaliera, per i soli giorni di effettiva presenza in servizio, nelle seguenti misure:

Sorvegliante . . . . .	L. 5,00
Operaio di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	4,00
Operaio di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	3,00
Aiuto Operaio . . . . .	2,50

**Indennità ai fuochisti abilitati a condurre locomotive**

Art. 24. — Ai fuochisti che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, abbiano superato gli esami di abilitazione alla condotta delle locomotive, viene corrisposta una indennità giornaliera di L. 4,20, escluse le giornate di assenza dal servizio dovute a congedi, malattie ed infortuni.

Qualora tali agenti siano incaricati alla reggenza del gr. 50 superiore, l'indennità di cui al presente articolo viene assorbita dall'indennità per funzioni superiori di cui all'art. 4.

**Indennità guardia notturna**

Art. 25. — Alle guardie notturne viene corrisposta un'indennità di L. 2,20 per ogni notte di servizio prestato.

**Indennità di malaria**

Art. 26. — L'indennità di malaria è corrisposta agli agenti che risiedono permanentemente nelle località dichiarate malariche dalle competenti Autorità ed agli agenti che in dette località prestano temporaneamente servizio per un periodo continuativo superiore ai 15 giorni.

3

L'indennità è corrisposta dal primo giorno di servizio nella località malarica.

Le località dichiarate malariche vengono classificate in due zone: zona di malaria A) e zona di malaria B).

L'indennità di malaria è corrisposta agli agenti provvisti di stipendio o paga non superiore a L. 7.000,00 annue.

Se una località già dichiarata malarica viene dichiarata immune dalle competenti Autorità, l'indennità cessa di essere corrisposta.

L'ammontare dell'indennità giornaliera di malaria per l'agente che risiede permanentemente in località dichiarata malarica è la seguente:

a) zona di malaria A) . . . . .	L. 6,50 al giorno	10,20
b) zona di malaria B) . . . . .	» 0,50 al giorno	3,40
	2 =	

Per l'agente che risiede permanentemente in località di malaria A) l'indennità è integrata con un supplemento giornaliero pari a tante quote di L. 0,25 per quanti sono i figli conviventi ed a carico e la moglie se convivente. 1,2

Alle guardia barriere che risiedono permanentemente in località di malaria A) viene corrisposta una indennità di malaria di L. 0,75 al giorno; all'agente coniuge della guardia barriera non spetta il supplemento relativo alla moglie percipiente l'indennità di malaria sopradetta.

L'agente che risiede permanentemente in località di malaria B) non percepisce nessun supplemento integrativo giornaliero per i figli e la moglie conviventi ed a carico.

Alle guardia barriere che risiedono permanentemente in località di malaria B) viene corrisposta un'indennità di malaria di L. 0,25 al giorno. 1,2

L'indennità per la zona di malaria A) viene corrisposta dal 1 aprile al 30 novembre di ciascun anno, mentre quella per la zona di malaria B) viene corrisposta dal 1 giugno al 30 novembre di ciascun anno.

L'indennità di malaria viene accordata per i giorni di presenza in servizio nonché per quelli di assenza che sia dovuta:

a) a constatata malattia o ad infortunio sul lavoro, fino a quando è corrisposto in tutto o in parte lo stipendio o la paga: la indennità è corrisposta per metà quando l'agente percepisce la indennità per inabilità temporanea a termini della legge per gli infortuni;

b) ad aspettativa per motivi di salute, riducendo l'indennità nella stessa proporzione in cui va ridotto lo stipendio;

c) a riposo settimanale.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) non spetta l'indennità quando l'agente, essendo affetto da malattia non dipendente direttamente dalla malaria, abbandona la residenza malarica, mentre

gli compete detta indennità quando l'allontanamento dalla residenza sia reso necessario in conseguenza della malaria stessa.

Agli agenti con qualifica del personale di macchina e dei treni, nonché agli agenti che ne disimpegnano le funzioni, senza averne la qualifica, l'indennità giornaliera di malaria, quando essi prestano servizio ai treni, è corrisposta nella seguente misura:

- con pernottazione . . . . . L. 0770 } 60
- senza pernottazione . . . . . L. 0770 } 90

6,12  
3,28

Per zone malariche A) e B) intendonsi le zone che nel preesistente trattamento erano classificate rispettivamente di natura grave e lieve.

#### Alloggio e indennità di alloggio

Art. 27. — Gli agenti che alla data di entrata in vigore del presente contratto godono dell'alloggio in natura, continuano a fruirne.

Gli agenti delle qualifiche sottoindicate, in dipendenza delle loro mansioni, hanno l'obbligo di alloggiare nei locali messi a disposizione dall'Azienda, a meno che circostanze speciali, riconosciute dall'Azienda stessa, non lo permettano:

- Capo Stazione Dirigente Principale, di 1.a e di 2.a (titolare)
- Applicato di 1.a di stazione, abilitato o non (titolare)
- Applicato di 1.a di stazione (titolare)
- Capo fermata (titolare)
- Guardia fermata (titolare)
- Capo deposito (titolare)
- Assistente
- Sorvegliante
- Capo Squadra Cantonieri
- Cantoniere.

Per gli agenti delle altre qualifiche ai quali, avendosi locali disponibili, si concede l'alloggio in natura, viene stabilito un canone di affitto annuale secondo le circostanze.

La concessione dei locali dell'Azienda, si intende sempre subordinata alle esigenze della medesima; cessa col cessare dell'Ufficio che l'ha determinata e ad ogni modo, con la cessazione del servizio presso l'Azienda.

In mancanza di alloggi disponibili nei fabbricati dell'Azienda, agli agenti delle qualifiche indicate nel 2° comma del presente articolo, viene accordata mensilmente un'indennità di alloggio nella seguente misura:

- Capo Stazione dirigente principale, di 1 e 2 (titolare) . . . . . L. 137—
- Capo Deposito (titolare) . . . . . } 33

— Applicato di 1.a classe di stazione abilitato o non (titolare) . . . . .	}	L. 100.—
— Applicato di 2.a classe di stazione (titolare) . . . . .		
— Capo fermata (titolare) . . . . .	}	L. 73.—
— Assistente . . . . .		
— Sorvegliante . . . . .		
— Guardia Fermata (titolare) . . . . .		
— Capo Squadra Cantonieri. . . . .		L. 28.—
— Cantoniere . . . . .		23.—
		37.50

L'indennità di alloggio non sarà corrisposta agli agenti che, per ragioni di servizio, avessero a sostituire temporaneamente un agente al quale spetti l'alloggio o l'indennità relativa.

Gli agenti che fruiscono di alloggi dell'Azienda devono servirsene a seconda dell'uso a cui i locali sono destinati, con formale divieto di introdurre modificazioni.

Devono inoltre curarne la pulizia e la conservazione, e sono responsabili dei danni che si verificassero nei locali dati in consegna o che non fossero riconosciuti causati dal naturale loro deterioramento, dall'uso o da forza maggiore.

L'indennità di alloggio non si corrisponde agli agenti che convivono con altri agenti, i quali abitano in alloggio fornito dall'Azienda.

### Traslochi

Art. 28. — Si dà atto che l'Azienda, a norma dell'art. 20, Alleg. A al R. D. 8 gennaio 1931, n. 148, per i traslochi del personale accorda i seguenti giorni di congedo straordinario con stipendio o paga:

a) trasloco da una località all'altra della linea sulla quale presta servizio l'agente o su altra linea sociale a questa direttamente allacciata: tre giorni;

b) — negli altri casi: sei giorni.

Agli agenti traslocati per motivi di servizio sono accordate, a titolo di indennità di trasloco, tre giornate di stipendio o paga, ed oltre a queste, se ammogliati o se celibi ma con la famiglia a carico, due giornate di paga per ogni singolo membro convivente ed a carico.

In ogni caso l'indennità complessiva per trasloco a distanza non superiori ai 300 Km. è accordata sino ad un limite pari a dieci giorni di stipendio o paga dell'agente.

Quando la distanza fra la vecchia e la nuova residenza supera invece i 300 Km., la indennità di trasloco, determinata come sopra, viene aumentata di un terzo per ogni ulteriore distanza di 300 Km. indivisibili.

Quando il trasloco si effettua sulla linea, l'indennità di cui sopra, viene corrisposta al solo agente e nella misura di due giornate di stipendio o paga.

Nessuna indennità viene accordata al personale di linea quando si sposta entro l'ambito del proprio tronco.

Viene inoltre accordato il trasporto gratuito sulle linee sociali, tanto delle persone componenti la famiglia, quanto dei bagagli e del mobilio.

Qualora non sia possibile servirsi delle linee e delle prestazioni del personale dell'Azienda e si dovesse far ricorso ad altri mezzi, l'Azienda stessa effettuerà il rimborso delle spese, debitamente giustificate, per i trasporti di cui trattasi.

In compenso delle spese, effettivamente sostenute, di vettura e di imballaggio e di altre inerenti al trasporto dei mobili, delle masserizie, delle scorte e del bagaglio, in occasione di cambiamenti di residenza, è concessa una indennità pari al 3% dello stipendio annuo o della paga ragguagliata ad anno, in ragione di 360 giorni (escluso qualunque altro assegno) agli agenti ammogliati o vedovi con prole ed ai celibi o vedovi senza prole quando abbiano i genitori, sorelle o fratelli, conviventi ed a carico e come tali iscritti nello stato di famiglia.

Per ogni figlio a carico si corrisponde in più il 0,50% dello stipendio o della paga annui come sopra.

Ai celibi o vedovi senza prole e senza parenti conviventi si corrisponde l'indennità del 3% quando trasportino almeno cinque quintali di mobilio e dell'1% in caso diverso.

La metà dell'indennità è corrisposta nel caso che l'Azienda, dovendo fare dei restauri nei propri fabbricati, obblighi l'agente ivi alloggiato a trasportare altrove tutto o parte del mobilio; la stessa indennità si corrisponde anche quando l'agente ritorni ad occupare l'alloggio.

Agli agenti che non hanno diritto all'alloggio ed a quelli che pur avendo tale diritto non alloggiano nei fabbricati sociali, per ragioni dipendenti dall'Azienda, sarà rimborsato l'affitto già pagato, non goduto a causa del trasloco, contro consegna della regolare ricevuta di tale pagamento e, se il quartiere non era stato affittato con mobilio, delle chiavi dell'abitazione, che resteranno a disposizione dell'Azienda per un tempo corrispondente al rimborso fatto, dopo di che, le chiavi stesse verranno consegnate all'avente diritto.

Tale rimborso non potrà però oltrepassare i limiti di un mese di affitto realmente pagato per gli agenti celibi, e di tre mesi per gli ammogliati o con famiglia a carico.

Se però l'agente fosse stato in tempo utile avvertito del trasloco in modo da poter disdire il quartiere occupato, la metà dell'affitto non sarà rimborsata salvo riconosciute speciali circostanze.

Agli effetti del presente articolo, tutti gli agenti sono tenuti a notificare alla Direzione dell'Esercizio copia del contratto di

locazione, non appena questo sia stipulato, perdendo in caso contrario ogni diritto a rimborso di affitto pagato e non goduto in seguito a trasloco.

Non hanno diritto ad alcuna indennità di trasloco gli agenti:

a) alla loro assunzione;

b) quelli sottoposti al trasloco punitivo;

c) quelli traslocati in seguito a loro domanda.

A tutti però sarà accordato, anche in questi casi, il trasporto gratuito delle persone e delle cose sulle linee dell'Azienda.

#### Indennità di dirigenza-titolarietà delle stazioni e fermate

Art. 29. — Premesso che titolare della stazione di comando, sedi di dirigenza del movimento, deve essere un capo stazione dirigente, le stazioni non di comando e le fermate possono essere indifferentemente rette da applicati di 1<sup>a</sup> di stazione con o senza abilitazione al movimento, da applicati di 2<sup>a</sup> classe di stazione e da capi fermata.

All'applicato di 1<sup>a</sup> classe di stazione, abilitato al movimento, che viene adibito alla dirigenza, sarà corrisposta, in base a tale effettiva prestazione, un'indennità giornaliera di L. 3,00.

Qualora tali agenti siano incaricati alla reggenza del grado superiore, l'indennità di cui al presente articolo viene assorbita dall'indennità per funzioni superiori di cui all'art. 4.

#### Indennità ai Cassieri dei Gruppi Esercizio.

~~all'Usciere Capo di Direzione ed ai Fattorini~~

Art. 30. — Al Cassiere dei Gruppi di Esercizio o ad altro impiegato destinato in sua vece alla Cassa dei Gruppi stessi, sarà corrisposta una indennità giornaliera di L. ~~3,00~~ in base alla effettiva prestazione. 20,4

Sempre in base alla effettiva prestazione sarà corrisposta una indennità giornaliera:

- di L. 3,00 all'Usciere Capo di Direzione
- di L. 3,00 al Fattorino di Direzione
- di L. 2,75 al Fattorino dei Gruppi Esercizio.

#### Rimborso spese di cancelleria

Art. 31. — A titolo di rifusione per spese di cancelleria, salvo che questa non venga direttamente fornita dall'Azienda, viene corrisposto quanto segue:

- al titolare delle stazioni e fermate con un solo agente L. 550 mensili

3850 6541

- al titolare delle stazioni e fermate con due agenti L. 669 61 30  
mensili
- al titolare delle stazioni con tre o più agenti  
L. 1370 mensili 103 30
- Ai controllori, capi treno e conduttori Sc. Autom. L. 449 33 10  
mensili
- Agli Assistenti e sorveglianti L. 110 mensili
- Ai Capi Squadra Cantonieri L. 150 mensili

#### Uniforme-Vestiario

Art. 32. — La spesa relativa al vestiario uniforme, quale sarà stabilito dall'Azienda, verrà sostenuta dal personale nella misura del 50 %.

Alla spesa per il berretto di servizio, il personale concorre nella misura del 30 %.

La durata del berretto è fissata in mesi 18.

Per la scelta e l'acquisto delle stoffe e degli indumenti vari, vale la norma dell'art. 8 del contratto interfederale 14 dicembre 1938-XVII (B. U. M. C., fasc. 192 del 20 dicembre 1938-XVII, alleg. n. 1455).

*Inalterabili*  
13<sup>a</sup> mensilità e 53<sup>a</sup> settimana

Art. 33. — Per la corresponsione della ~~13<sup>a</sup> mensilità e della 53<sup>a</sup> settimana~~ valgono le norme dei relativi contratti nazionali in vigore.

#### Trattenute sulla retribuzione

Art. 34. — Gli stipendi e le paghe, le competenze accessorie ed ogni altra indennità fissa o temporanea di qualsiasi natura prevista dal presente contratto, si intendono al lordo delle ritenute di legge e di contratto a carico del personale.

#### Pagamento della retribuzione

Art. 35. — Per il pagamento della retribuzione valgono le disposizioni del contratto interconfederale 16 ottobre 1939-XVII (B. U. M. C., fasc. 216 del 15 dicembre 1939-XVIII, alleg. n. 1754).

— 24 —

PARTE SECONDA  
PERSONALE ORDINARIO *e straordinario*

Minimi di stipendio e di paga

Art. 36. — Gli stipendi e le paghe minime spettanti al personale ~~ordinario~~ sono indicate nella tabella allegata ~~25~~ per ciascuna qualifica stabilita dall'Azienda.

Giorni festivi e orari di lavoro

Art. 37. — Per ~~i~~ giorni festivi e gli orari di lavoro valgono le norme di cui agli artt. ~~6 e 9~~  
*art. 6 e 9*

Riposi periodici

Art. 38. — Per i riposi periodici valgono le disposizioni di cui all'art. 8 del Contratto Nazionale 30 agosto 1931.

Lo stipendio mensile viene corrisposto integralmente al personale impiegato anche quando i riposi comportino la sostituzione.  
*Valle. In dipendenza di cui art. 10*

Lavoro straordinario

Art. 39. — Per il lavoro straordinario si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, eccezione fatta dell'ultimo comma.

Il lavoro eseguito durante i giorni di riposo eventualmente non potuti godere per causa di forza maggiore, dà luogo alla normale retribuzione, con la maggiorazione percentuale del lavoro straordinario.

Condizioni varie

Art. 40. — Valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dei precedenti artt. 5 (concessioni agli agenti ex combattenti ed ai benemeriti della Causa Fascista), 12 (lavori a cottimo), 13 (indennità di trasferta), 14 (diario e pernottazioni ridotte), 19 (premio pulizia ed accensione dischi), 20 (premi per la scoperta di irregolarità ed abusi nei trasporti), 25 (indennità di guardia notturna), 26 (indennità di malaria), 28 (traslochi), 30 (indennità ai fattorini), 32 (uniforme vestiario), 33 (~~25~~ mensilità e 53<sup>a</sup> settimana), 34 (trattenute sulla retribuzione), 35 (pagamento della retribuzione).

### **Indennità alle Guardie Barriera adibite a fermate disabilite**

**Art. 43.** — Alle guardie barriera che prestano servizio in fermate disabilite, con incarico di custodia e consegna merci, ecc., viene corrisposta in base alla effettiva prestazione una indennità giornaliera di L. 2,50.

### **PARTE TERZA**

### **PERSONALE STRAORDINARIO**

#### **Qualifiche e paghe**

**Art. 44.** — Il personale straordinario in servizio per la esplicazione di mansioni uguali od analoghe a quelle attribuite al personale ordinario sarà soggetto agli stessi orari di lavoro e godrà delle stesse retribuzioni minime del personale ordinario (paghe, competenze accessorie, indennità, ecc.), fissate per la qualifica rivestita dall'agente.

Al personale straordinario in servizio per la esplicazione di mansioni uguali od analoghe a quelle attribuite al personale di ruolo, verrà invece corrisposta una retribuzione non inferiore a quella minima (stipendi, paghe, competenze accessorie, indennità, ecc.), del personale di ruolo, fissata per la qualifica attribuitagli, in relazione alle mansioni esplicate ed osserverà lo stesso orario di lavoro in vigore per il detto personale di ruolo.

*Per la Federazione Nazionale Fascista degli Esercenti Imprese Ferroviarie  
Tramviarie e di Navigazione Interna: G. OTTONE. — Per la Federa-  
zione Nazionale Fascista degli Autoferrotramviari ed Autointernaviga-  
tori: B. MORELLI.*

## Gradi e qualifiche.

GRADI	UFFICI	STAZIONI - OPSTIONI E TRIPPI	TRAZIONE E OFFICINA	Manutenzione, Lavori, Telefoni e Apparat Centrali
1	Capo Ufficio Ispettivo Capo Ufficio Principale			
2	Capo Ufficio	Capo Staz. Dirig. Princ.	Capo Deposito Principale	
3	Applicato Principale Assistente Tecnico Principale Cassiere	Capo Stazione Dirigente di 1.a classe	Capo Deposito di 1.a classe	Assistente
4	Applicato di 1.a classe Assistente Tecnico di 1.a classe	Capo Stazione Dirigente di 2.a classe	Capo Deposito di 2.a classe Capo Officina	Sorvegliante
5	Applicato di 2.a classe Assistente Tecnico di 2.a classe	Applicato di 1.a classe di Stazione abilitato Applicato di 1.a classe di Stazione Controllore Viaggiante	Assistente di Magazzino di 1.a classe Macchinista Capo Squadra Operai Capo Verificatore	
6	Applicato di 3.a classe	Applicato di 2.a classe di Stazione Capo Treno	Assistente di Magazzino di 2.a classe Capo Gruppo Operai Guidatore Automotrici	Capo Squadra Cantoneri

GRADI	UFFICI	STAZIONI - GESTIONI E TRENI	TRAZIONE E OFFICINA	Manutenzione, Lavori, Telefoni e Apparat Centrali
7	Scritturale Dattilografo (uomo) (+) Scritturale (\$) (+) Scritturale Dattilografo (+)	Scritturale (\$) (+) Capo Fermata Conduttore Scorta Automotrici	Scritturale (\$) (+) Fuochista Operaio di 1.a classe (\$) (+) Operaio scelto (+) Operaio Specializzato (+) Verificatore	
8	Dattilografa (+) Usciere Capo di Direzione	Guardia Fermata Titolare (donna) (-) Manovratore Frenatore	Operaio di 1.a classe (\$) (+) Operaio Qualificato (+) Fuochista di 2.a classe	Operaio di Manutenzione (\$) (+) Operaio Qualificato di Manutenzione (+)
9	Fattorino (\$) (+)	Manovale (Guardiano di giorno e di notte) (\$) (+)	Aiuto Operaio (\$) (+) Manovale Accenditore, Guard. di notte (\$) (+)	Aiuto Operaio di Manutenzione (+) Cantoniere (\$) (+) Manovale (Guardiano di giorno e di notte) (\$) (+)
10				Guardia Barriera (donna) (+)

(§) Qualifiche di ruolo conservate « ad personam ».

(+) Qualifiche del personale ordinario.

(-) Le donne sono eccezionalmente ammesse nel ruolo stazioni soltanto con la qualifica di Guardia Fermata Titolare.

G. OTTONE, B. MORELLI



TABELLA STIPENDI E PAGHE DEL PERSONALE DI RUOLO

ALLEGATO N. 2.

Stazioni, gestori e treni

CLASSE	QUALIFICHE	Stipendio annuo iniziale	BIENNI					
			1	2	3	4	5	6
1	Capo Stazione Dirigente Principale	14.352.—	15.036.—	15.720.—	16.404.—	17.088.—	17.772.—	18.456.—
2	Capo Stazione Dirigente di 1.a classe	12.852.—	13.536.—	14.220.—	14.904.—	15.588.—	16.272.—	16.956.—
3	Capo Stazione Dirigente di 2.a classe	12.312.—	12.936.—	13.560.—	14.184.—	14.808.—	15.432.—	16.056.—
4	Applicato di 1.a cl. di stazione abilitato	9.852.—	10.272.—	10.692.—	11.112.—	11.532.—	11.952.—	12.372.—
5	Applicato di 1.a classe di stazione	8.616.—	9.036.—	9.456.—	9.876.—	10.296.—	10.716.—	11.136.—
6	Capo fermata	6.960.—	7.656.—	8.352.—	9.048.—	9.744.—	10.440.—	11.136.—
7	Applicato di 2.a classe di stazione	6.816.—	7.236.—	7.656.—	8.076.—	8.496.—	8.916.—	9.336.—
8	Manovratore	6.672.—	6.960.—	7.380.—	7.872.—	8.364.—	8.856.—	9.348.—
9	Manovale Guardiano di giorno o di notte	—	—	—	—	—	—	7.944.—
10	Guardia fermata titolare (donna) (1)	5.270.—	5.568.—	5.916.—	6.264.—	6.612.—	6.960.—	7.308.—
		<b>TRENI</b>						
1	Controllore viaggiante	10.020.—	10.716.—	11.412.—	12.108.—	12.804.—	13.500.—	14.196.—
2	Capo Treno	8.352.—	9.048.—	9.744.—	10.440.—	11.136.—	11.832.—	12.528.—
3	Conduttore Scorta Automotrici	7.380.—	7.944.—	8.508.—	9.072.—	9.636.—	10.200.—	10.764.—
4	Frenatore	6.168.—	6.588.—	7.008.—	7.428.—	7.848.—	8.268.—	8.688.—

(1) Le donne sono eccezionalmente ammesse nel ruolo stazioni con la qualifica di Guardia Fermata Titolare.

TABELLA STIPENDI E PAGHE DEL PERSONALE DI RUOLO  
Trazione e Officine

Allegato N. 3.

CLASSE	QUALIFICAZIONE	Stipendio annuo iniziale	BIENNII					
			1	2	3	4	5	6
1	Capo Deposito Principale	16.404.—	16.824.—	17.241.—	17.664.—	18.084.—	18.504.—	18.924.—
2	Capo Deposito di 1.a classe	14.772.—	15.120.—	15.468.—	15.816.—	16.164.—	16.512.—	16.860.—
3	Capo Deposito di 2.a classe	13.260.—	13.608.—	13.956.—	14.304.—	14.652.—	15.000.—	15.348.—
4	Capo Officina Macchinista	12.396.—	12.744.—	13.092.—	13.440.—	13.788.—	14.136.—	14.484.—
5	Assistente Magazzino di 1.a classe	11.208.—	11.556.—	11.904.—	12.252.—	12.600.—	12.948.—	13.296.—
6	Capo Squadra Operai Capo Verificatore	10.860.—	11.208.—	11.556.—	11.904.—	12.252.—	12.600.—	12.948.—
7	Assistente Magazzino di 2.a classe	9.852.—	10.200.—	10.548.—	10.896.—	11.244.—	11.592.—	11.940.—
8	Capo Gruppo Operai	9.468.—	9.816.—	10.164.—	10.512.—	10.860.—	11.208.—	11.556.—
9	Guidatore Autometrict	8.628.—	8.976.—	9.324.—	9.672.—	10.020.—	10.368.—	10.716.—
10	Operato di 1.a classe	8.352.—	8.700.—	9.048.—	9.396.—	9.744.—	10.092.—	10.440.—
11	Verificatore	7.944.—	8.292.—	8.640.—	8.988.—	9.336.—	9.684.—	10.032.—
12	Fuochista Operato di 2.a classe	6.960.—	7.308.—	7.656.—	8.004.—	8.352.—	8.700.—	9.048.—
13	Fuochista di 2.a classe Maio Operato	6.096.—	6.444.—	6.792.—	7.140.—	7.488.—	7.836.—	8.184.—
14	Maio ovale	—	—	—	—	—	—	7.944.—

38

TABELLA STIPENDI E PAGHE DEL PERSONALE DI RUOLO

ALLEGATO N. 4.

Manutenzione, Lavori, Telefoni e Apparatì Centrali

CLASSE	QUALIFICHE	Stipendio annuo iniziale	BIENNI					
			1	2	3	4	5	6
1	Assistente	12.312.—	12.864.—	13.416.—	13.968.—	14.520.—	15.072.—	15.624.—
2	Sorvegliante	11.556.—	12.048.—	12.540.—	13.032.—	13.524.—	14.016.—	14.508.—
3	Capo Squadra Cantonieri	6.960.—	7.380.—	7.872.—	8.364.—	8.856.—	9.348.—	9.840.—
4	Operaio di manutenzione	—	—	—	—	8.580.—	9.072.—	9.564.—
5	Cantoniere Manovale	—	—	—	—	—	—	7.944.—

QUALIFICHE, STIPENDI E PAGHE MINIME  
DEL PERSONALE ORDINARIO

-	Scritturale dattilografo (uomo) . . . . .	L. 650.—	mensili
-	Scritturale o scritturale dattilografa . . . . .	550.—	"
-	Dattilografa . . . . .	450.—	"
-	Fattorino degli uffici di direzione . . . . .	21,50	giornaliere
-	Fattorino degli Uffici . . . . .	18.—	"
-	Operaio Scelto . . . . .	31.—	"
-	Operaio Specializzato . . . . .	28,50	"
-	Operaio Qualificato . . . . .	20.—	"
-	Aiuto Operaio . . . . .	18.—	"
-	Apprendista delle officine e depositi dai 16 ai 18 anni . . . . .	14.—	"
-	Cantoniere . . . . .	16,10	"
-	Manovale (accenditore, guardiano di giorno e di notte) . . . . .	16,10	"
-	Guardia Barriera appoggiata . . . . .	1,80	"
-	Guardia Barriera non appoggiata . . . . .	5,00	"

Per il personale che gode dell'alloggio in natura, i minimi di paga di cui sopra vengono ridotti di L. 0,25 giornaliere.

Per Guardie Barriera non appoggiate s'intendono quelle che non sono mogli o figlie conviventi ed a carico di agenti dell'azienda in attività di servizio.

Per il personale stipendiato residente a Roma, con anzianità superiore ad un anno, i minimi di cui sopra, tenuto conto del rendimento dei singoli, saranno incrementati, a giudizio dell'Azienda, con maggiorazioni non inferiori al 10% (dieci per cento).

Per il restante personale i minimi di paga di cui sopra saranno incrementati, a giudizio dell'azienda, qualora questa ravvisi speciali condizioni di merito e di lavoro dei singoli dipendenti.

Lo stipendio giornaliero è pari ad 1/25 dello stipendio mensile.

35

02

36

36